

D.N. 121/2023



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 recante *“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”*;

VISTO l'articolo 1 del predetto decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, *“quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro”*;

CONSIDERATO che l'Assegno di inclusione costituisce *“una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”*;

TENUTO CONTO dei successivi articoli 2, 3 e 4 del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 che individuano, rispettivamente, i beneficiari, il beneficio economico erogato, le modalità di richiesta e l'erogazione del beneficio;

VISTO il successivo articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 secondo il quale *“i controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro INL e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68”*;

VISTO il successivo comma 4 del citato articolo 7 secondo il quale *“al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attività*

ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali”;

VISTO l’articolo 12 del medesimo decreto-legge, che istituisce, a far data dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, a cui si applica, ai sensi del comma 10 del sopra menzionato articolo 12, anche l’articolo 7 in materia di controlli;

VISTO l’articolo 2, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 secondo il quale l’Ispettorato *“esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (...)”;*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2022, n. 221 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2023, n.57 che istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso;

VISTO altresì l’ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2023, n. 58 con il quale è stato aggiornato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 e la relativa tabella di marcia;

SENTITO l’Ispettorato nazionale del lavoro

DECRETA

Articolo 1

(Piano triennale di contrasto alla irregolare percezione dell’Assegno di inclusione)

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro, a partire dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2026, nell’ambito delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvia una specifica attività di vigilanza finalizzata a contrastare l’irregolare percezione dell’Assegno di inclusione di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e del Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all’articolo 12 del medesimo decreto-legge.
2. L’attività di vigilanza è realizzata sulla base di criteri fondati sull’analisi del territorio e del contesto

sociale di riferimento, al fine di individuare le aree maggiormente critiche.

3. All'attività di cui al comma 1 partecipa uno specifico contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri – Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dell'INPS e della Guardia di finanza, rispetto al quale l'Ispettorato assicura l'unitarietà di azione, l'uniformità di comportamento e la razionalizzazione degli interventi attraverso l'emanazione di puntuali indicazioni in ordine ai soggetti da ispezionare, ai tempi, agli ambiti e alle modalità di accertamento.
4. Il coordinamento demandato all'Ispettorato ai sensi del comma 2 può essere esercitato anche nell'ambito della Task force per la Pianificazione dell'attività ispettiva prevista dalla Linea II, Azione 1, Miglioramento dell'attività ispettiva del Piano nazionale per la lotta al sommerso 2023-2025, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2022 la quale, in tal caso, si riunisce in composizione limitata ai soli rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte negli accertamenti.

Articolo 2

(Strategie di intervento e risultati attesi)

1. Al fine di programmare gli interventi di cui all'articolo 1, l'Ispettorato nazionale del lavoro si avvale anche delle informazioni messe a disposizione dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, pianificando l'attività per periodi di volta in volta non inferiori a tre mesi, con riferimento sia agli ambiti territoriali sia settoriali di intervento.
2. Le iniziative di vigilanza complessivamente effettuate dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, contribuiscono al conseguimento dei target quantitativi definiti dal Piano nazionale per la lotta al sommerso 2023-2025. Gli accertamenti ispettivi e le verifiche amministrative dell'INPS sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti percettori dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, o possibili percettori, devono interessare nel 2024 un numero non inferiore a 5.000 soggetti. Con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è individuato il numero dei soggetti da sottoporre a verifica per le annualità 2025 e 2026.
3. L'Ispettorato nazionale del lavoro presenta annualmente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della Commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, una apposita relazione sui risultati delle attività di verifica previste dal presente decreto.

Articolo 3

(Collaborazione con le parti sociali e le amministrazioni territoriali)

1. Al fine di definire ulteriori strategie di contrasto alla irregolare percezione dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro assicura il coinvolgimento delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori maggiormente a rischio, nonché delle Amministrazioni territoriali operanti negli ambiti in cui, sulla base dei dati in possesso del medesimo Ispettorato, si registra il più alto tasso di violazioni concernenti la corretta instaurazione dei rapporti di lavoro.
2. Le attività di cui al comma 1 possono prevedere una specifica attività divulgativa, da parte delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché delle Amministrazioni territoriali, volta ad informare sulle condizioni di accesso all'Assegno di inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro e sulle conseguenze derivanti dall'illecita percezione del beneficio.

Articolo 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ai sensi della normativa vigente.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Marina Elvira CALDERONE

Marina Elvira Calderone

28 SET 2023